

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE E SPAZI VERDI NEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento disciplina la manutenzione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4.

2. L'Amministrazione Comunale si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano, compresi eventuali concorsi per identificare poi gli interventi meglio riusciti;
- recuperare spazi verdi pubblici, o spazi pubblici non utilizzati, con finalità sociale, estetico paesaggistica e funzionale;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione e la manutenzione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune.

2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5.

3. Gli interventi di cui al presente articolo prevedono l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4 di spazi ed aree verdi di proprietà comunale nel rispetto delle normativa vigente.

4. Le attività autorizzate si svolgeranno a seguito della stipula di una apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione per l'adozione e la manutenzione ordinaria di aree e spazi verdi" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.

5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

6. Le aree a verde interessate dagli interventi di adozione e manutenzione manterranno le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione e manutenzione per aree a verde pubblico si intendono:

- Aree attrezzate, parchi e giardini pubblici;
- Aree, aiuole stradali, rotatorie e spartitraffico;
- Aree di pertinenza dei plessi scolastici;
- Aiuole fiorite;
- Aree generiche verdi urbane
- Fioriere ornamentali

- Alberate cittadine e alberi comunali in genere.

2. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, aggiornabile al bisogno, approverà l'elenco delle aree disponibili per l'adozione e la manutenzione e lo stesso verrà pubblicato sul sito web istituzionale e sugli organi di informazione cartacei e on-line curati dall'Amministrazione. In ogni caso l'elenco è consultabile anche presso l'ufficio tecnico del Comune di Bagnoli di Sopra.

3. La richiesta di adozione e manutenzione può essere presentata sia per le aree indicate nell'elenco che verrà approvato dall'Amministrazione Comunale, sia per nuove aree che hanno ricevuto richiesta e che l'Amministrazione riterrà idonee.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in gestione a:

a – singoli cittadini

b – cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati) e associazioni di volontariato;

c – istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;

d – soggetti giuridici, imprese ed operatori commerciali;

e – condomini;

f – le cooperative ed i consorzi di cooperative con finalità sociali.

2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in gestione, devono nominare per iscritto un proprio referente/responsabile.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate comprendono:

1. la manutenzione ordinaria, ossia la tutela igienica, la pulizia;

2. sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti;

3. lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni da concordare con il Settore tecnico comunale;

4. cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi compresa la potatura;

5. annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;

6. potature di alberi;

7. arredo arboreo/arbustivo di spazi verdi;

8. recupero a funzioni sociali, con miglioramento funzionale, di aree verdi degradate, e eventuali creazioni di orti destinati al recupero di particolari aree degradate o non utilizzate dall'Amministrazione Comunale;

9. creazione, nell'ambito delle aree verdi pertinenziali a plessi scolastici e nelle aree appositamente destinate all'allestimento di orti, di orti didattici in collaborazione con le Istituzioni scolastiche;

10. realizzazione di scuole fiorite, anche con eventuali concorsi tra le varie scuole.

Gli interventi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dovranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di propri mezzi/macchinari/dispositivi di protezione individuale, previa presentazione del modello allegato (1) e relativa approvazione.

Gli interventi di cui al punto 6), dovranno essere realizzati esclusivamente da imprese del settore con idonea capacità tecnico-professionale, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Settore tecnico comunale.

Gli interventi di cui sopra andranno realizzati conformemente alle prescrizioni impartite, di volta in volta a seconda delle caratteristiche degli alberi, dal Settore tecnico comunale.

Gli interventi di cui ai punti 7), 8) e 9) dovranno essere eseguiti previo accordo con il Settore ed eventualmente su richiesta dello stesso a seguito di presentazione di un progetto redatto da professionista abilitato, appositamente presentato al Settore ed approvato dall'Amministrazione Comunale.

Qualora pervengano al Settore tecnico richieste di arredo arboreo/arbustivo di spazi e aree verdi, l'Amministrazione, in una logica di sicurezza e decoro dell'arredo verde, valuterà la possibilità di concedere o meno tale realizzazione.

Tutti gli interventi ammessi al comma precedente sono realizzati conformemente al disciplinare degli interventi allegato alla convenzione di cui all'art. 6, comma 4 e alle indicazioni fornite dal Settore tecnico comunale.

I rifiuti raccolti nelle operazioni di pulizia, gli sfalci e le ramaglie vanno conferiti nelle isole ecologiche comunali, con oneri a carico del referente.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE E MANUTENZIONE

1. La richiesta di manutenzione dovrà essere presentata presso l'Ufficio tecnico comunale, secondo i moduli che saranno predisposti, in cui tra l'altro sarà obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione delle aree.

2. Il responsabile del Servizio, esaminata la richiesta, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri:

- ordine temporale di presentazione delle domande;
- completezza della documentazione;
- numero di interventi/azioni indicati.

3. Esaminata la richiesta il responsabile del Servizio, con propria Determinazione, approva l'assegnazione in manutenzione dell'area verde.

4. La gestione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto manutentore e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di manutenzione di aree e spazi verdi" che sarà predisposta dall'ufficio competente e che sarà sottoscritta entro 30 giorni dalla data della sopracitata Determinazione Dirigenziale.

5. La richiesta di manutenzione dovrà essere eventualmente corredata da fotografie dell'area e da una planimetria fornita dagli uffici qualora ne fosse sprovvisto il cittadino.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI MANUTENTORI DELLE AREE/SPAZI VERDI

1. I referenti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione e nel disciplinare senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

3. È a carico del soggetto referente la gestione e manutenzione dell'area verde che dovrà avvenire mediante l'utilizzo di propri mezzi/macchinari/dispositivi di protezione individuale, ecc..

4. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

5. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dalle normative vigenti, per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Il referente è obbligato a segnalare al Settore tecnico comunale le eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

6. Il Comune, a mezzo del Settore tecnico, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e manutenzione delle aree assegnate richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione, della documentazione tecnica e del disciplinare.

7. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al citato Settore onde consentire l'eliminazione degli stessi.

8. Il referente è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinario o di rifacimento.

9. Il referente dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5, nonché per l'assicurazione del personale che opera nelle aree comunali.

10. Il referente dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa.

11. Il referente si assume tutte le responsabilità e gli oneri relativi alla sicurezza del personale addetto, sulla base della convenzione che verrà stipulata tra le parti.

ARTICOLO 8 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche, su richiesta degli interessati.

Il Comune di Bagnoli di Sopra assumerà a proprio carico l'onere della copertura assicurativa del referente contro gli infortuni, lo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, mediante rimborso del premio assicurativo, tramite la Compagnia assicurativa già operante per l'Amministrazione Comunale.

Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblico e dalla titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto dall'art. 10.

E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto manutentore.

L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, può promuovere iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al referente nei singoli interventi e può mettere a disposizione dei soggetti il materiale di consumo disponibile.

L'Amministrazione Comunale dovrà predisporre un documento al fine di fornire al referente di cui all'art. 6, comma 1, del Regolamento, dettagliate informazioni sui rischi specifici relativi all'attività di cui all'art. 5 del Regolamento.

L'ufficio tecnico comunale potrà collaborare per gli eventuali supporti tecnici e amministrativi del caso.

L'Amministrazione comunale si riserva, una volta verificata la documentazione richiesta, di accogliere o rigettare in ultima istanza la domanda.

L'Amministrazione comunale autorizza l'installazione di un impianto pubblicitario, delle dimensioni massime di mq.0.50.

ARTICOLO 9 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI MANUTENZIONE

La durata della convenzione per la manutenzione delle aree verdi pubbliche di norma sarà di anni uno per un massimo di tre anni, eventualmente rinnovabili decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata attraverso Delibera di Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in gestione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e disciplinare.

Il referente può recedere in ogni momento dalla convenzione, previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Settore tecnico comunale con un anticipo di almeno 90 giorni.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sotto servizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ

Il referente, per la gestione delle aree verdi, si assume la custodia dei beni pubblici presi in consegna ai sensi dell'art. 2051 del C.C. e s.m.i. nonché la conseguente responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione e disciplinare, attraverso idonea copertura assicurativa, con le medesime modalità previste all'art. 7 punti 9 – 10, con l'espressa rinuncia da parte dell'assicurazione al Diritto di surrogazione dell'assicuratore Art. 1916 del C.C. e s.m.i..

I soggetti referenti/responsabili ricoprono il ruolo di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b, del d. lgs 81/2008 e s.m.i. e dovranno ottemperare a quanto disposto dagli artt. 3 comma 12-bis, 18, 21 e 26 del medesimo decreto *e s.m.i.*.

ARTICOLO 11 – CONTENZIOSO

Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 9, viene definita per le vie previste dal Codice dei Contratti pubblici con esclusione dell'arbitrato.

In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia al Tribunale di Padova.

ARTICOLO 12 – COMUNICAZIONI

L'Amministrazione Comunale, in accordo con il soggetto volontario che opera per l'Amministrazione stessa, nel rispetto delle normative sulla Privacy e della pubblicità, potrà dare ampia comunicazione e risalto, attraverso i vari mezzi di comunicazione, agli interventi affidati o effettuati e ai rapporti instaurati con i volontari.